

CIRCOLARE N. 27
5 OTTOBRE 2008

**I.V.A. auto: corrispettivi addebitati al
dipendente superiori rispetto al compenso in
natura forfetario (tariffa ACI al km.
applicabile al veicolo moltiplicata per il 30%
della percorrenza convenzionale di 15mila
km.)**

© Copyright 2008 Acerbi & Associati®

Sono giunti in questi giorni numerosi quesiti riguardanti l'addebito a dipendenti cui è stato concesso in uso cd. "promiscuo privato – aziendale" un veicolo nella disponibilità a vario titolo (proprietà, noleggio, locazione finanziaria ecc.) del datore di lavoro.

In particolare, frequenti risultano i casi in cui oltre al compenso in natura nella misura forfetaria pari alla tariffa A.C.I. al km. moltiplicata per il 30% della percorrenza convenzionale di 15mila km., viene richiesto al dipendente il pagamento, ovvero l'accollo nel caso abbia sostenuto direttamente la spesa, di parte del costo del carburante risultante dalla scheda carburante intestata all'azienda (in sostanza, nella maggior parte dei casi segnalati, quando al dipendente viene rimborsato solo parzialmente, nei limiti di prefissati "tetti" massimi, il costo del carburante sostenuto per l'utilizzo del veicolo).

Si rammenta che con la risoluzione 20 febbraio 2008, n. 6/DPF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, fornì importanti, e per taluni versi sorprendenti, chiarimenti riguardo al riordino delle disposizioni in materia di "I.V.A. auto" introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (tale riordino e detta risoluzione sono già stati oggetto di commento con le circolari dello Studio n. 8/2008 e 9/2008 disponibili nel sito www.fiscoimpresa.com). In particolare, la risoluzione indicò che devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa anche i veicoli stradali a motore (si veda la definizione data nelle citate circolari di Studio) acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a contratto di noleggio o locazione, anche finanziaria, e messi a disposizione del personale dipendente (per il problema "amministratori" si veda oltre) a fronte di uno specifico corrispettivo, poiché detta messa a disposizione con corrispettivo costituisce un'operazione I.V.A.. Conseguentemente, l'I.V.A. assolta sui costi (canone di noleggio o leasing, manutenzioni, pedaggi autostradali, carburante, ecc.) relativi a detti veicoli risulta interamente detraibile, salvo eventuali limitazioni al diritto alla detrazione relativamente al compimento di operazioni esenti o non soggette ad I.V.A. (rispettivamente artt. 19 bis e 19 bis 2 del D.P.R. 633/1972).

Riguardo alla determinazione del corrispettivo, il nuovo comma 3 b) dell'art. 13 del D.P.R. 633/1972, con l'evidente scopo di evitare effettivi distorsivi a fronte dell'integrale detraibilità dell'I.V.A. sugli acquisti, prevede che in caso di messa a disposizione dei veicoli in questione ai dipendenti verso un corrispettivo inferiore al "valore normale", il corrispettivo sia comunque determinato in base al "valore normale", ove il "valore normale" (art. 14 nuovo comma 6 del D.P.R. 633/1972), come già indicato, è pari al "fringe benefit" ai fini I.R.P.E.F., e cioè al 30% di 15.000 km. moltiplicato per il costo chilometrico ACI riferito al singolo veicolo.

Pertanto, solo ove sia pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è quindi costituita - in luogo del corrispettivo - dall'importo medesimo. Si tratta, sostanzialmente, di un valore minimo. Conseguentemente, laddove il corrispettivo richiesto al dipendente sia superiore al valore normale come sopra quantificato, è il corrispettivo a dover essere assoggettato ad I.V.A., non il compenso in natura convenzionale. In tal senso dispone l'art. 14 comma 6 rinnovato, laddove si indica che il corrispettivo forfetario è da intendersi "al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell'IVA nello stesso importo inclusa". Ciò significa che nel caso si addebiti al dipendente un corrispettivo inferiore o uguale al compenso forfetario, la base imponibile della fattura al dipendente sarà pari a quest'ultimo valore - il compenso forfetario - depurato dell'I.V.A. in esso già compresa (20%), in modo tale che imponibile più I.V.A. siano uguali all'importo: costo km. ACI applicabile al veicolo moltiplicato 4.500 km.. Invece, nel caso in cui sia addebitato un compenso superiore a quello convenzionale, sarà il primo e non il secondo a determinare la base imponibile. Nel caso specifico di addebito - ulteriore rispetto al "fringe benefit" - di costo per carburante, detti costi dovranno, depurati della relativa imposta (in quanto il costo sostenuto alla pompa già comprende l'I.V.A.), essere oggetto di fatturazione verso il dipendente in aggiunta al compenso in natura. Ciò vale anche in caso di inferiore rimborso al

dipendente che abbia sostenuto direttamente il costo del carburante qualora, ovviamente, il datore di lavoro contabilizzi I.V.A. a credito sull'intero importo indicato nella scheda carburanti.

Tutte le considerazioni di cui sopra valgono naturalmente anche nel caso di addebito di costi diversi rispetto ai carburanti che determino un corrispettivo da parte del dipendente superiore al valore normale convenzionale.